

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 21 DEL 12-09-2022

Ai Titolari di Domanda Unica 2021
Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI

Oggetto: Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Applicazione del DM 8 luglio 2022 n. 305722.

1 PREMESSA

Le presenti Istruzioni operative illustrano le modalità per la corresponsione del ristoro previsto dal DM 8 luglio 2022 n. 305722 *"Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina"* e dalla Circolare AGEA n. 60197 del 5 agosto 2022.

Il DM 8 luglio 2022 n. 305722 ha disposto un intervento finalizzato alla concessione di un aiuto eccezionale di adattamento ai produttori del comparto zootecnico per ristorarli dei danni subiti a causa dell'incremento dei costi e dalla riduzione delle scorte dell'alimentazione animale generati dal conflitto in corso in Ucraina.

L'aiuto è destinato a sostenere gli agricoltori che perseguono l'obiettivo di adottare metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, con particolare riferimento al benessere animale.

Il plafond disponibile per l'aiuto in questione, ai sensi dell'art. 1 del DM 8 luglio 2022 n. 305722, ammonta a complessivi € 144.350.064,00, così ripartito:

- € 48.116.688,00 quale aiuto comunitario ai sensi dell'art. 1 del Reg (UE) n. 467/2022;
- € 96.233.376,00 quale aiuto supplementare nazionale ai sensi dell'art. 2 del Reg (UE) n. 467/2022, che consente di aumentare la dotazione finanziaria fino al 200% dell'aiuto comunitario. Il cofinanziamento nazionale previsto dal citato Reg. (UE) n. 467/2022 trova

copertura nelle disponibilità del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e Controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2018 della Commissione del 18 maggio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022

- Decisione della Commissione europea n. C (2022) 484 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014

- Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014

2.2 Documenti di lavoro

DSCG/2014/39 final - rev 1 - Guidance document on aid applications and payment claims referred to in article 72 of Regulation (EU) 1306/2013.

2.3 Base giuridica Nazionale

- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 n. 5465 - Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013

- Istruzioni Operative n. 2 del 25 febbraio 2021 Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2021.

- Istruzioni Operative n. 3 del 25 febbraio 2021 Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2021.

- Istruzioni Operative n. 8 del 14 maggio 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Proroga dei termini di presentazione per la campagna 2021;

- Circolare AGEA prot. n. 0042318 del 10 giugno 2021 - Domanda unica 2021 – modificazioni alla Circolare AGEA prot. n. 35277 del 13 maggio 2021.

- Istruzioni Operative n. 14 del 15 giugno 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Proroga dei termini di presentazione per la campagna 2021 a seguito DM 8 giugno 2021 n. 264094.
- Istruzioni Operative n. 19 del 23 giugno 2021 - Riforma della politica agricola comune. Procedura di presentazione delle domande PAC 2021 – Ulteriori indicazioni.
- Istruzioni Operative n. 22 del 19 luglio 2021 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Controlli preliminari la campagna 2021.
- Circolare AGEA prot. n. 53084 del 27 luglio 2021 – Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 sostegno accoppiato. disciplina e controlli per la campagna 2021.
- Circolare AGEA prot. n. 55600 del 9 agosto 2021 - Domanda di pagamento unica – Sviluppo Rurale - Campagna 2021 – Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità – criteri di selezione del campione 2021.
- Circolare AGEA prot. n. 59235 del 6 settembre 2021 - Riforma PAC 2015 – 2020. Reg. (UE) n. 809/2014. Controlli tramite monitoraggio – campagna 2021.
- Istruzioni Operative n. 26 del 16 settembre 2021 - Domanda unica 2021 - REG. (UE) N. 809/2014 e s.m.i- Controlli tramite monitoraggio.
- Istruzioni Operative n.77 del 01 ottobre 2021 - Riforma della Politica Agricola Comune, Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013 recanti norme, rispettivamente, sui pagamenti diretti e sulle domande di sostegno e di pagamento agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC). Domanda ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali) – proroga termine di presentazione – Campagna 2021 – Integrazioni alle Istruzioni Operative n. 19 del 23 giugno 2021.
- Istruzioni Operative n. 28 del 15 novembre 2021 - Domanda unica 2021 - REG. (UE) N. 809/2014 - CONTROLLI TRAMITE MONITORAGGIO – integrazione e rettifica alle I.O. n. 26 del 16 settembre 2021.
- Circolare AGEA prot. n. 78565 del 22 novembre 2021 - Riforma PAC 2015 – 2020. Reg. (UE) n. 809/2014. Controlli tramite monitoraggio – campagna 2021 – proroga termini della valutazione automatica dei dati satellitari.
- Istruzioni Operative n. 29 del 30 novembre 2021 - Domanda unica 2021 - REG. (UE) N. 809/2014 - controlli tramite monitoraggio – integrazione e rettifica alle I.O. n. 28 del 15 novembre 2021.
- Circolare AGEA prot. n. 81260 del 30 novembre 2021 - Domanda unica 2021 pagamento saldi.
- Istruzioni Operative n. 31 del 21 dicembre 2021 - Domanda unica 2021 - REG. (UE) N. 809/2014 - Controlli Tramite Monitoraggio – Rettifica alle I.O. n. 29 del 30 novembre 2021;
- Istruzioni Operative n. 1 del 31 gennaio 2022 - Domanda unica 2021 - REG. (UE) N. 809/2014 - controlli tramite monitoraggio – Rettifica alle I.O. n. 31 del 21 dicembre 2021.
- Circolare AGEA prot. n. 25456 del 24 marzo 2022 – Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato relativo al settore olio di oliva. integrazioni alla Circolare AGEA prot. n. 53084 del 27 luglio 2021.
- Istruzioni Operative n. 13 del 17 maggio 2022 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante

- norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Campagna 2021 – art. 52 del REG. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato relativo al settore olio di oliva.
- Circolare Agea prot. n. 45363 del 9 giugno 2022 Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: importi unitari delle misure del sostegno accoppiato per la campagna 2021. Integrazioni alla circolare AGEA.2021.78070 del 19 novembre 2021
 - Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 8 luglio 2022 n. 305722 – Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina
 - Circolare AGEA n. 60197 del 5 agosto 2022 – Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Applicazione del DM 8 luglio 2022 n. 305722.

3 BENEFICIARI DELL'AIUTO E QUANTIFICAZIONE DEL RISTORO

L'aiuto eccezionale, ai sensi dell'art. 2 del DM 8 luglio 2022 n. 305722, è concesso agli agricoltori che rientrano nella categoria dei produttori delle filiere di allevamento delle vacche da latte, delle bufale, delle vacche da carne e delle vacche a duplice attitudine, che soddisfano obbligatoriamente tutte le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) abbiano beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, nell'ambito della domanda unica 2021. Tali sono gli agricoltori che hanno capi accertati, pur se l'effettiva e materiale erogazione del sostegno accoppiato sia ancora in corso;
- b) abbiano rispettato, nell'anno 2021, il criterio di gestione obbligatoria (CGO) relativo al benessere animale in relazione ad atti relativi ad allevamenti di bovini (CGO11 e CGO13) e non risultino applicate sanzioni di condizionalità per i predetti allevamenti;
- c) abbiano un codice allevamento attivo a loro intestato e presente nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Bovina (BDN) al 31 marzo 2022.

Ricorrendo le predette condizioni, il numero di animali oggetto di pagamento corrisponde al numero di capi accertati, al lordo di riduzioni/sanzioni, nell'ambito delle misure del sostegno accoppiato zootecnico di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465 per la campagna 2021.

L'importo che deve essere erogato per ciascun capo animale corrisponde a quello previsto dall'allegato "A" al DM 8 luglio 2022 n. 305722 per lo specifico intervento come di seguito riportato:

Calcolo contributo zootecnica Regolamento Delegato (UE) n. 467/2022 DM 8 luglio 2022 n. 305722

DM 7 giugno 2018 n. 5465	Misura/intervento	Intervento specifico	Importo unitario (€)
Art. 20 - comma 1	M01/310	Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità	44,1262
comma 6	M02/311	Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane	100,0000
comma 9	M03/312	Bufale da latte	60,0000
Art. 21 - comma 1	M04/313	Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico	85,0000
comma 3	M18/314	Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza	95,0000
comma 5	M20/322	Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte	44,7901
comma 7	M05/315	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi	22,6118
comma 9	M19/316	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno dodici mesi	36,7361

Calcolo contributo zootecnica Regolamento Delegato (UE) n. 467/2022 DM 8 luglio 2022 n. 305722			
DM 7 giugno 2018 n. 5465	Misura/intervento	Intervento specifico	Importo unitario (€)
comma 9	M19/317	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di qualità	
comma 9	M19/318	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura	
comma 9	M19/319	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012	

Il pagamento viene eseguito automaticamente in favore dei beneficiari ammissibili al ristoro senza la necessità della raccolta delle domande di aiuto.

4 CONTROLLI E PAGAMENTO DEL RISTORO

Le domande pervenute nell'ambito della domanda unica 2021 all'Organismo Pagatore ARCEA 2021 che hanno beneficiato del sostegno accoppiato zootecnico di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente;
- ulteriori controlli istruttori.

Il pagamento del ristoro è eseguito dall'OP ARCEA entro il 30 settembre 2022, ai sensi dell'art. 4 del DM 8 luglio 2022 n. 305722.

4.1 Verifiche di ammissibilità

Il pagamento è subordinato all'esecuzione dei controlli volti ad accertare la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità indicate al precedente paragrafo 3.

L'aiuto non è concesso ai soggetti per i quali sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore.

4.2 Ulteriori controlli istruttori

4.2.1 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia e alla esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Le misure di sostegno previste dalle presenti Istruzioni operative non attengono alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, e non ineriscono né sono calcolate in base a terreni agricoli.

Se l'importo del ristoro superi l'importo di 25.000,00 euro, è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia, peraltro già prevista per la domanda unica 2021.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia e alla esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto

5 MODALITA' DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

6 PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

L'art. 11 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi.

7 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

L'Organismo Pagatore ARCEA invia le proprie comunicazioni a ciascun agricoltore all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata da questi indicato nel proprio Fascicolo Aziendale.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata di ARCEA è la seguente: protocollo@pec.ARCEA.it.

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riportano le categorie soggette all'obbligatorietà della PEC e le date di entrata in vigore dell'obbligo:

- Professionisti – l'obbligo decorre da novembre 2009 nei confronti degli ordini e i collegi cui sono iscritti;
- Società – le nuove società devono dichiarare la casella PEC all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese. Da novembre 2011, tutte le società devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese;
- Ditte Individuali - le nuove Partite IVA e Ditte Individuali, compresi gli artigiani, devono dichiarare la casella PEC al momento dell'iscrizione al Registro Imprese. Da fine Giugno 2013, tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese;
- Pubbliche Amministrazioni - devono dotarsi di caselle di posta certificata, se non lo hanno già fatto in base a norme precedenti.

L'agricoltore che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle

comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito ARCEA www.ARCEA.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di ARCEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

8 ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i, l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. (uso della telematica), per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, Arcea agisce mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda unica di pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito ARCEA www.ARCEA.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di ARCEA sul SIAN.

Di conseguenza l'Organismo pagatore ARCEA non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.

Il Dirigente del Settore 2
"Autorizzazione Pagamenti CAA"
Ing. Giuseppe Arcidiacono



INDICE

1	PREMESSA	1
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
2.1	Base giuridica Unionale	2
2.2	Documenti di lavoro.....	3
2.3	Base giuridica Nazionale	3
3	BENEFICIARI DELL'AIUTO E QUANTIFICAZIONE DEL RISTORO	5
4	CONTROLLI E PAGAMENTO DEL RISTORO	7
4.1	Verifiche di ammissibilità	8
4.2	Ulteriori controlli istruttori	8
4.2.1	Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)	8
5	MODALITA' DI PAGAMENTO	9
6	PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI.....	9
7	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC).....	10
8	ACCESSO AGLI ATTI.....	11